

PERDONO DEI PECCATI E REMISSIONE DELLE PENE IN ALCUNI DOCUMENTI CREMASCHI DEI SEC. XIV/XVI

Giubileo e millennio hanno reso di attualità il tema della penitenza, delle indulgenze, dei pellegrinaggi devozionali o penitenziali e le pubblicazioni sul tema sono state numerosissime, al punto da rendere difficile anche solo il contarle.¹ Ma penso che la segnalazione e l'esame di alcuni documenti poco conosciuti e comunque inediti, possano rivestire un certo interesse soprattutto perché permettono di guardare ai grandi temi di interesse universale attraverso la limitatezza, ma anche con l'immediatezza, del vissuto locale.

D'altra parte la grande storia è fatta dalle tante, piccole storie individuali per lo più sconosciute perché gli autori non hanno avuto la ventura di arrivare al proscenio.

Ma è certo che i grandi eventi hanno coinvolto anche gli anonimi o come soggetti passivi o come soggetti attivi.

I temi qui affrontati sono di portata universale ed interessano l'uomo di ogni epoca e di ogni regione, indipendentemente dal credo religioso e dalle correnti di pensiero. La violazione delle norme comportamentali, la necessità di ripristinare gli equilibri sconvolti da comportamenti riprovevoli per la coscienza sociale, l'aspirazione a rientrare a pieno titolo nel consorzio civile dopo l'autoesclusione dallo stesso, sono profondamente radicate nell'uomo, e nel tempo variano solo le forme e l'intensità con cui i fenomeni si manifestano o vengono sentiti.

1. *La società cremasca alla fine del medioevo e nel primo rinascimento*

Le linee portanti di questo paragrafo trovano un loro supporto nella documentazione archivistica maggiormente diffusa, ed unica, a noi pervenuta anteriormente al 1449: la documentazione privatistica. Sono infatti andate completamente distrutte le serie che documentavano l'attività amministrativa dell'ente pubblico e non ci sono pervenute fonti narrative coeve che direttamente affrontassero l'argomento.² Ma anche con questi limiti è possibile ricostruire con buona approssimazione il contesto sociale e le caratteristiche salienti dell'ambiente cremasco tra la fine del medioevo e l'inizio dell'età moderna.

La società cremasca ci appare connotata da uno spiccato spirito imprenditoriale, solo marginalmente sfiorata dalla mentalità feudale che, peraltro, non ha mai inciso nello sviluppo sociale e, tanto meno, nelle istituzioni amministrative. Latifondo, rendite beneficiarie, godimento di beni pubblici sono fenomeni sconosciuti o poco rilevanti in ambito cremasco; all'opposto, è molto diffusa la piccola proprietà, caratterizzata da estrema parcellizzazione delle estensioni fondiari; sono messe a cultura tutte le aree, anche quelle di minor reddito e di più impegnativo recupero; le zone a bosco e a pascolo sono ridotte al minimo indispensabile, al punto che l'autorità pubblica dovrà intervenire con misure drastiche per scongiurare il pericolo della completa scomparsa sul territorio, delle più utilizzate essenze arboree (in generale il legname da costruzione!); l'agricoltura praticata è di tipo intensivo, tendente al massimo sfruttamento del terreno mediante il sapiente impiego dell'irrigazione resa possibile dalla capillare rete di canali che nel XIV secolo vede il suo coronamento.

E proprio l'acqua, risorsa naturale di primaria importanza ma anche di impegnativa gestione, è il fattore produttivo che attrae i maggiori investimenti e che decreta la fine degli ultimi benefici feudali a vantaggio dei portatori di ricchezza mobiliare in grado di investire le ingenti somme di denaro occorrenti per le opere di canalizzazione.³ Attorno a questo bene e alle prospettive di guadagno derivanti

dal suo razionale sfruttamento si creano e si dissolvono fortune. Fallimenti, attività feneratizia, necessità di ricorrere al credito anche a condizioni sfavorevoli sono spesso documentati dalle carte d'archivio. Non è difficile trovare in testamenti o in transazioni la formula che prevedeva un indennizzo *pro male ablatis* (per il maltolto!): segno evidente di una pratica regolarmente accettata ed attuata a sanatoria di una illiceità sancita dal diritto civile e dal diritto canonico.⁴ In pratica le leggi dell'economia, dure e a volta spietate, hanno il sopravvento sulle norme scritte e su quelle morali e ad esse si adeguano i comportamenti di quanti operano su un mercato in formazione, vivace ed aperto alle novità. La mentalità imprenditoriale, ed i conseguenti comportamenti sono una delle caratteristiche dominanti del periodo di transizione dal medioevo al rinascimento: al desiderio di accumulo di ricchezze viene sacrificata ogni istanza di carattere etico o di valori anche più semplicemente umani. Tuttavia, quasi a compensazione di questo indirizzo marcatamente materialistico, non sono pochi gli atti di generosità a favore dei meno abbienti (si pensi alla istituzione della "*Casa Dei*", l'ospedale per gli ammalati poveri, del 1351, alle tante disposizioni "*pro anima*", ecc.) né mancano impegni per la costruzione o ricostruzione di chiese (prima fra tutte il duomo, ultimato nel 1341) ed è marcata la disponibilità nei confronti degli ordini mendicanti e di quelle congregazioni e/o formazioni religiose, che vantavano vita ascetica e distacco dai beni materiali (Francescani, Domenicani, Disciplini, Agostiniani, ecc.).

Contraddizioni di un'epoca, ma anche convivenza di atteggiamenti e comportamenti tra di loro in contrapposizione stridente! E queste contraddizioni sono presenti non solo e non tanto nel vissuto collettivo, ma anche nel comportamento dei singoli individui. A volte sono circostanze drammatiche (cataclismi, pestilenze, guerre), a volte sono eventi meno appariscenti, ma pur sempre individualmente sconvolgenti, a determinare i ripensamenti e ad indurre ad un radicale cambiamento di vita.

Anche sotto il profilo politico-amministrativo la città si muove in analoghe contraddizioni. Gli ultimi sprazzi di autonomia comunale, contrastata sempre e solo parzialmente ottenuta, si dissolvono

nelle feroci lotte di parte che sfociano, fatalmente, nella Signoria, dei Visconti prima, poi dei Benzoni ed infine di Venezia.

Le fazioni, che all'interno della città si fronteggiano in ossequio ad un'ideologia politica, molto spesso pretesto per nascondere più concreti interessi, sovvertono la politica comunale favorendo alleanze non tanto con altri comuni, quanto piuttosto con chi professava ugual credo politico. Visconti e Torriani di Milano, rappresentanti, rispettivamente, dei ghibellini e dei guelfi, trovano in Crema fidati alleati nei Guinzoni e nei Conti di Camisano (ghibellini) e nei Benzoni (guelfi). I fatti più significativi che connotano la scena politica lombarda ed anche "internazionale" registrano una partecipazione vivace ed attiva di cremaschi di entrambe le fazioni: Venturino Benzoni,⁵ ad esempio, ottenne riconoscimenti e gloria quale comandante di milizie al servizio della causa guelfa; mentre tra i partigiani della fazione ghibellina che incorsero nella condanna comminata a conclusione del processo canonico intentato contro Matteo Visconti, figurano ben sessantatré cremaschi.⁶

Tuttavia gli effetti della spaccatura della compagine comunale in fazioni si manifestano soprattutto all'interno della città, condizionandone lo sviluppo. Episodi di violenza e di sopraffazione sono frequenti. Il prevalere di una "parte" comportava proscrizioni, confische e, non di rado, uccisioni contro i sostenitori dell'altra, in una spirale di odi, rancori e vendette contro cui poco potevano gli sforzi di politici illuminati per riportare la pace⁷ o di zelanti religiosi⁸ per diffondere dal pulpito un messaggio d'amore e di perdono. Il trasferimento dalla sfera pubblica a quella privata, dal partito al gruppo parentale e all'individuo è la conseguenza naturale di un costume ormai ben radicato e foriero di deprecate conseguenze: da qui vendette, sopraffazioni, violenze solo in parte riconducibili a motivazioni politiche, ma in realtà ed in misura ben più ampia, da ascrivere ad interessi privati che poco o nulla avevano in comune con il bene della comunità. Anche nella sfera più spiccatamente privata si riscontrano quelle contraddizioni comportamentali già evidenziate per il settore pubblico. Sono documentati casi di adulterio, e di concubinaggio, senza apparente scandalo per la coscienza collettiva, nello stesso tempo è prassi comune la disposizione testamentaria a

favore della moglie sopravvissuta al marito, purché nella sua vedovanza si mantenga fedele alla memoria del defunto coniuge. Retaggio di lunga tradizione, le cui origini possono farsi risalire alle leggi longobarde (nel XIV secolo sono ancora numerosi gli atti in cui sono riportate le *professiones legis* e la legge *professata* è la *lex langobardorum*!) è la condizione di inferiorità giuridica della donna, a cui fa da contrappeso la scarsa fiducia nell'equanimità e nella correttezza del marito. La donna non poteva mettere in essere atti dispositivi relativi a beni di sua pertinenza senza che la propria volontà venisse integrata dal consenso dei *proximi ex parentibus* e dall'autorizzazione del *consul iustitiae* del comune di Crema. E queste cautele divenivano particolarmente rigide quando il destinatario dell'atto, o comunque il beneficiario, era il marito.

Si temeva che il marito potesse approfittare della sua posizione nei confronti della moglie per toglierle quanto le apparteneva in esclusiva.

Il matrimonio infatti non si basava, se non in casi eccezionali, sui sentimenti affettivi, ma era considerato un vero e proprio contratto su base patrimoniale, in cui la donna poteva avere un ruolo importante in relazione alla ricchezza della sua dote. Di norma il marito era più vecchio della moglie e non di rado la differenza di età era di alcune decine d'anni. Matrimoni combinati, dunque, in cui il parere della donna ed i suoi sentimenti non avevano rilevanza. Lo stato di coniugata, tuttavia, conferiva alla donna una posizione sociale migliore rispetto a quella delle nubili, garantendole considerazione stima e rispetto e soprattutto assicurandole quella autorità morale da sempre riconosciuta alla *mater familias*.

2. Morale individuale e collettiva

Queste peculiarità che abbiamo cercato di individuare, sia pure per grandi linee e senza alcuna pretesa di completezza, hanno immediata ripercussione nei comportamenti individuali, che trovano giustificazione ed indulgenza proprio nella *communis opinio* imperante. È però evidente che la tolleranza, con cui la società civile giudicava certi comportamenti individuali in contrasto con i precetti evange-

lici e con la dottrina della Chiesa, non era in grado di rimuovere dalle coscienze la consapevolezza che quegli stessi comportamenti erano peccati e pertanto sottoposti alla disciplina penitenziale prevista per la remissione delle colpe.

Dal prevalere dell'*avere* sull'*essere*, nella mentalità corrente derivano peccati, quali l'usura, o vizi, quali l'*avarizia*, ma anche quella spesso ammirata abilità nel condurre gli affari altro non è che una forma mascherata di raggiro, condannato nel foro della coscienza. Ed ancora sono frutto dello stesso atteggiamento mentale certe sopraffazioni e certi disconoscimenti di sentimenti e di valori morali, di cui è traccia nei documenti, e che l'etica condanna decisamente. Le violazioni del settimo comandamento (*non rubare*) dovevano essere piuttosto numerose e variamente articolate. Il libro terzo dei *Municipalia Cremae*⁹ dedicato appunto ai *criminalia* (diritto penale) fa una elencazione minuziosa di fattispecie astratte aventi ad oggetto fatti ed azioni in cui possono riscontrarsi gli estremi del furto (*schacum, robaria, furtum*), ad indicare come i reati contro il patrimonio (e quindi i peccati!) fossero piuttosto comuni e si manifestassero sotto diverse forme.¹⁰

Al clima di violenza e di odio debbono essere ricondotti omicidi, vendette, intimidazioni, percosse, violenze di ogni tipo, aggressioni, che, nel lodevole intento di prevenirli o quanto meno di circoscriverli, le norme statutarie testimoniano in tutta la loro pericolosità e frequenza. Gravi e numerosi anche i peccati contro il sesto ed il nono comandamento. Negli statuti i reati afferenti alla sessualità dell'individuo sono oggetto di diverse norme che prendono in esame, e puniscono, il rapimento a scopo di libidine, lo stupro, l'adulterio, la bigamia, l'incesto, la sodomia, la prostituzione.¹¹

Tali norme sono di notevole interesse non tanto per gli indizi che possono fornire sulla consistenza quantitativa dei peccati di lussuria, ma soprattutto per l'atteggiamento che la società cremasca aveva nei confronti di tali violazioni della morale sessuale. Le pene previste vanno dalla pena capitale, alla fustigazione, all'amputazione delle orecchie e di parte del naso, alle pene pecuniarie, ma il meccanismo applicativo è tale che difficilmente viene irrogata la pena più alta. Nella fattispecie vengono individuate diverse circostanze attenuan-

ti che lasciano trasparire come questo genere di trasgressioni fosse giudicato con indulgenza dall'opinione comune. Se, ad esempio, esaminiamo il caso del rapimento a scopo di libidine possiamo constatare che la pena capitale (*poena capitis, ita quod moriatur*) viene irrogata nel solo caso in cui vi sia stata violenza carnale su vergine, o vedova, o maritata *honestae vitae*. Ma per escludere l'ipotesi più grave, e quindi derubricare il reato, basta che la donna si trovi in casa di terze persone, non condottavi a forza o con l'inganno. Se la violenza carnale viene perpetrata senza che vi sia stato rapimento la pena è solo pecuniaria e piuttosto contenuta (§.i. 25). Il congiungimento carnale del padrone con la domestica, che non oppone resistenza (ma ne aveva la possibilità?), non si configura come reato: il padrone può essere obbligato solo a costituire la dote per la domestica, nella misura che il giudice stabilirà, tenuto conto della condizione delle persone¹². Addirittura improponibile è la denuncia di violenza carnale presentata dalla concubina nei confronti del convivente e, sotto questo aspetto, è da considerarsi concubina colei che convive *publice* per almeno un mese.

Condizione essenziale perché si possa configurare il reato più grave è che il rapimento e la successiva violenza carnale siano compiuti su una donna *honestae vitae*: se il soggetto passivo è una concubina o una donna *inhonestae vitae* lo stesso comportamento o non è punito o è punito con una semplice pena pecuniaria.

E perché una donna potesse essere considerata *honestae vitae* era necessario che, se sposata, non avesse tradito il marito nel triennio, se nubile o vedova non avesse avuto rapporti casuali con *più persone* nel triennio. Tutto quindi ruota attorno alla donna, che, a questi effetti, è inquadrata in una delle seguenti categorie:

- a) Donna *honestae vitae* che gode di tutte le protezioni previste dalla normativa penale statutaria.
- b) Concubina che è sottoposta ad un trattamento particolare. La sua condizione non le permette di accusare di violenza carnale il convivente dal momento che la legge presume che vi sia il suo consenso ai rapporti carnali, ma contemporaneamente le sono riconosciuti diversi diritti che ne fanno un soggetto

dallo *status* assimilabile a quello della *uxor*. Sicuramente non si avvertono condanne nella società del tempo verso questa convivenza, regolamentata e perciò stesso accettata.

- c) Come donna *inhonestae vitae* di cui lo statuto definisce gli estremi di inquadramento già sopra esaminati, può essere considerata sia la *publica et famosa* meretrice, sia la prostituta che esercita il suo mestiere nei postriboli, sia anche colei che ha rapporti carnali come sopra indicati senza ricevere compenso. Anche nei confronti di questa ultima categoria non si può parlare di vera e propria riprovazione sociale. Per le stesse prostitute sono previste alcune restrizioni, ma si è ben lontani da un *deminutio capitis*. Possono essere allontanate dal luogo in cui esercitano i loro commerci carnali solo se *malae famae vel vitae inhonestae*, per il resto non incontrano difficoltà di ordine penale e amministrativo. Solo hanno l'obbligo, quando camminano in Crema, di portare, quale segno di riconoscimento, una *banda* di tessuto bianco con frangia in tessuto rosso.

Da queste poche osservazioni risulta abbastanza evidente come le violazioni del VI e del IX comandamento fossero giudicate con particolare indulgenza dalla società cremasca e non è difficile immaginare le conseguenze pratiche.

Anche contro la bestemmia ed in generale contro le violazioni del terzo comandamento vi sono precise norme statutarie con pene piuttosto severe, ma le ipotesi di reato passibili delle pene più gravi sono relativamente limitate. La bestemmia è considerata reato grave da punire con l'amputazione della lingua, ma la pena corporale, a scelta del reo, è commutata in pena pecuniaria con importo a scalare a seconda della gravità delle bestemmie: se rivolte contro Dio o la Vergine Maria, £.i. 50; se rivolte contro gli apostoli o gli evangelisti, £.i. 25; se rivolte contro gli altri santi, £.i. 10. Inoltre la procedura per arrivare alla repressione del reato è abbastanza laboriosa e soprattutto vi sono condizioni di procedibilità (osservanza di termini, modalità della denuncia, qualità del denunciante ecc.) che rendono problematico l'*iter* processuale minandone addirittura l'ammissibilità.¹³

Questo insieme di circostanze autorizza a pensare che le violazioni del terzo comandamento fossero piuttosto frequenti e che la coscienza comune non le giudicasse con eccessiva severità prendendo atto di questa realtà che non poteva più di tanto essere modificata.

Non può dimenticarsi d'altra parte che è proprio di quest'epoca l'esecrato ed esecrabile atto sacrilego perpetrato sul Crocifisso ligneo conservato in Duomo. Tuttavia sarebbe sicuramente errato attribuire ai cremaschi dell'epoca l'etichetta di bestemmiatori, come invece parrebbe confermare la qualifica di *brusacristi* loro assegnata dalle malelingue delle località vicine. Basta leggere sugli statuti le rubriche: *De feriis e De festo et oblatione divi Panthaleonis*.¹⁴ La quantità delle festività religiose, le solennità che le accompagnano, la minuziosità delle prescrizioni per la partecipazione popolare ai riti, quei segni di religiosità popolare (edicole votive, immagini religiose, pratiche devozionali ecc.), stanno proprio a dimostrare l'opposto. Pertanto se è innegabile la diffusione dell'abitudine alla bestemmia soprattutto in determinati ambienti è altrettanto vero che la religiosità dei cremaschi è fuori discussione e si manifesta in una molteplicità di modi che spesso hanno la caratteristica di porsi come atti di riparazione. Basta pensare alla devozione profonda e sentita che la comunità di Crema nutre da secoli per il Crocifisso miracoloso del Duomo: alla base di questo culto c'è sicuramente, anche se col tempo tale aspetto è divenuto secondario e non è più avvertito, l'intento riparatorio dell'atto sacrilego commesso, secondo la tradizione, da Giovanni Alchini in una fredda notte del marzo 1448.

3. Spirito religioso e sue manifestazioni

Le osservazioni fin qui svolte hanno per obiettivo l'individuazione dei tratti salienti della moralità della società cremasca del periodo di transizione dal medioevo al rinascimento, ma è facile obiettare che le norme penali, anche se contenute nella *lex municipalis*, sono pur sempre delle previsioni astratte e altro è il prevedere una fattispecie delittuosa altro è il verificarne l'esistenza. Tuttavia se poco ci dicono circa la frequenza con cui si verificano i singoli reati, le norme penali forniscono preziose indicazioni sull'atteggiamento mentale

della comunità nei confronti delle singole violazioni ad un codice etico, prima e più che penale.

Sicuramente vi è riprovazione verso certe violazioni, o per meglio dire, c'è la consapevolezza che determinati comportamenti sono condannabili ma nello stesso tempo si tende a giustificarli e a tollerarli. Questo vale soprattutto per la morale economica e la morale sessuale. L'usura era una pratica che la coscienza comune accettava, forse come male necessario, ma, comunque, senza evidente condanna. La tolleranza verso questa forma di raccolta di capitali era consigliata, o imposta, dallo sviluppo dei traffici e dell'economia di mercato. Vi era la precisa consapevolezza che l'attività feneratizia era vietata dal diritto canonico e dalla legge civile entrambi ispirati, in questo caso, ai principi evangelici ed alla dottrina apostolica. Ma questo non impediva che il prestito ad interesse fosse praticato con regolarità a Crema come in ogni altra città, magari ricorrendo a comode formule escogitate dai giuristi per mascherare dietro contratti perfettamente leciti usure formalmente vietate: vendite con patto di riscatto, cessioni a tempo con riserva di usufrutto, patti di riservato dominio sono il più delle volte i negozi simulati che nascondevano le pratiche vietate. Ma la coscienza individuale non assolveva chi si macchiava di tali colpe e di ciò abbiamo riprova nelle tante clausole testamentarie con cui il testatore si propone in qualche modo di riparare il male fatto in vita disponendo la restituzione del maltolto, indennizzi per i danneggiati, lasciti e legati a favore di congregazioni religiose, associazioni caritative, chiese. Ordini mendicanti (Francescani, Domenicani), congregazioni religiose che osservano regole particolarmente rigide in fatto di povertà e castità, movimenti religiosi che si propongono il ripristino dello spirito originario delle varie famiglie monastiche (le varie Osservanze, fra cui, importantissima per Crema, l'Osservanza agostiniana di Lombardia nata proprio qui ad opera del beato Gian Rocco Porzi nel 1439),¹⁵ ordini religiosi ed anche associazioni di laici nati con lo specifico intento di contrapporsi al dilagante materialismo e di vivere secondo canoni di povertà evangelica e facendo penitenza (*Pauperes Christi*,¹⁶ *Disciplini*,¹⁷ *Fratelli dello Spirito Santo*, detti "*della barba*"¹⁸) hanno avuto accoglienza in Crema, hanno goduto di particolari

benefici e sono stati destinatari delle numerosissime disposizioni *pro anima*. Segno evidente che quelle pratiche così lontane dallo spirito evangelico non avevano addormentato interamente le coscienze individuali; valori etici e principi religiosi riemergono prepotentemente e prendono il sopravvento su una realtà agnostica e materialista. Occupandosi, in una nota, dello *spirito religioso dei cremaschi*, F.S. Benvenuti¹⁹ osserva: *Volete altri efficacissimi argomenti onde persuadervi dello spirito religioso che nelle scorse età animava la città nostra? Numeratene le chiese ed i conventi. Dipingetevi nella fantasia Crema quale, osservata al di fuori, presentavasi allo sguardo del viaggiatore, or son cinquant'anni: vi colpirà meraviglia contemplando entro breve recinto una selva di campanili, torreggianti l'un presso l'altro e quasi uniti in un fascio, i quali sembravano tanti inni, da una popolazione divota levati concordemente al Cielo per cantare le glorie del Signore. Percorrete le vie di Crema cercandovi le vestigia dei soppressi conventi: ove ai nostri giorni trovate lezzo di caserma, apprenderete che un tempo salmeggiavano pie corporazioni di religiosi; apprenderete che nel secolo scorso gli avi nostri ospitavano nella terra loro tanti ordini religiosi da formarne diecisette (sic!) monasteri e trentacinque chiese fregiavano una città che vantava poco più di ottomila abitanti. Svolgete le cronache: vi diranno che i ricchi, sebbene allora più scostumati di molto, quei monasteri impinguavano con laute elargizioni, e pompeggiavano in donativi per rendere più sontuose le chiese. E il popolo, ch'era assai più ringhioso e manesco d'oggi, sberrettavasi dinanzi ad un frate, affluiva copioso e con frequenza alle sacre funzioni, associato in religiose confraternite... Davvero che le cronache cremasche olezzano per ogni dove d'esempi di religiosa pietà: scorrendole, forse potrete incolpare qualche volta i cremaschi di cieca superstizione, di mancanza di fede giammai.*

È difficile non concordare con le osservazioni del Benvenuti: lo spirito religioso nella popolazione cremasca è qualcosa di profondamente radicato e costituisce una componente essenziale della società civile.

Da questo e dalle sue manifestazioni non può prescindere chi intenda studiare, e capire, la millenaria storia della città! E non consiste tanto in manifestazioni esteriori, in pratiche di culto, in partecipa-

zione a cerimonie; è qualcosa di più intimo e di più personale, è insieme di principi di fede e di valori morali che possono essere momentaneamente dimenticati, ma che finiscono sempre per riaffermare la loro indefettibilità sia a livello individuale sia a livello collettivo.

4. Colpe ed espiazioni

Ed è proprio in questa religiosità immanente (mi si consenta l'aggettivo) che trovano la loro base il senso di colpa per la violazione delle norme morali che la società tende ad ignorare, il dovere di espiatione, il desiderio di perdono e l'aspettativa di indulgenza. Se prassi e *communis opinio*, tendevano ad allentare i rigorosi precetti di una morale cristianamente ispirata, e, perciò, a considerare lecito, o quanto meno tollerabile, ciò che fede e dottrina evangelica decisamente condannano, non erano tuttavia in grado di rimuovere dalle coscienze quella capacità di discernere il bene ed il male individuandone la linea di demarcazione. Il peccato commesso, anche se giudicato con indulgenza dalla società del tempo o addirittura non considerato peccato, è pur sempre per la coscienza individuale un peso che fa sentire la propria presenza ingombrante nei momenti più impensati, ponendo l'individuo di fronte alla propria responsabilità ed obbligandolo a precise scelte. Esempio mi sembra, in merito, il caso adombrato nel breve di Giordano, vescovo albanense, del 1413.²⁰ Il breve è rilasciato a Lodi, dove era presente il Papa, Giovanni XXIII,²¹ e concede facoltà al vicario del vescovo di Piacenza di assolvere e *dispensare* Giovannino Patrini e sua moglie Volenzia. Costoro prima di sposarsi erano stati amanti e Volenzia aveva commesso adulterio perché sposata ad un altro. Tuttavia all'*atto fornicario* (sic!) la donna aveva consentito dietro promessa di futuro matrimonio: promessa regolarmente mantenuta da Giovannino Patrini alla morte del marito di Volenzia, avvenuta *neutro machinante*, cioè senza che vi sia stato intervento da parte dei due amanti, ma per cause naturali. La concessione ha lo scopo dichiarato di evitare gli scandali che potrebbero nascere ed il vicario del vescovo di Piacenza potrà *assolvere e dispensare* i due coniugi, già amanti, solo dopo aver loro *imposto la penitenza salutare*. Come si

sarà notato, qui la situazione è formalmente regolare. L'adultera ed il suo correo hanno ormai regolarizzato la propria posizione contraendo matrimonio canonico, che è, per la dottrina cattolica, *sacramento dei vivi*, perciò i due contraenti avrebbero dovuto accostarsi ad esso dopo aver ottenuto il perdono delle colpe commesse. Abbiamo già notato come l'atteggiamento della *communis opinio* nei riguardi dei peccati contro il sesto ed il nono comandamento fosse improntato a notevole tolleranza, atteggiamento non efficacemente contrastato dal clero secolare dell'epoca, troppo spesso bollato di concubinage o di adulterio o di altri peccati contro la morale sessuale.²² È, d'altra parte, probabile che i rapporti adulterini dei due fossero stati tenuti segreti e che quindi difficilmente ne sarebbero derivati scandali. Ed allora perché a regolarizzazione formale avvenuta i due ex amanti avvertono la necessità di chiedere l'assoluzione del loro peccato? Evidentemente quello *spirito religioso*, così profondamente radicato, non tollerava, ne poteva farlo, compromessi o soluzioni di comodo: era stato commesso un peccato ed un peccato grave e pertanto la coscienza individuale avvertiva la necessità di chiederne perdono a chi tale perdono poteva concedere e di espiare la colpa.

Non altrettanto rigorosamente è, al contrario giudicato il concubinage, almeno a quanto risulta dalle disposizioni testamentarie del nobile Nicolò Benzoni, figlio del defunto nobile signore Paolo Benzoni,²³ dettate in Bergamo il 16 aprile 1448. Non siamo in grado di stabilire se il testamento nelle forma in cui ci è pervenuto sia stato dettato sotto imminente pericolo di vita oppure se sia stato voluto come atto dispositivo precauzionale senza che vi fosse imminenza di morte. L'età del testatore farebbe propendere per la seconda ipotesi, visto che non doveva essere molto elevata, ma il fatto che il testamento sia steso a Bergamo in casa di Giovanni d'Alzano, giurisperito e consigliere del testatore, dal notaio Stefano d'Albino, mentre Nicolò Benzoni²⁴ abitava a Brescia, avvalorare l'ipotesi che si siano verificati eventi tali da consigliare la dettatura delle ultime volontà. Le espressioni usate lasciano intendere che il testatore non sia al momento sposato, ha solo una relazione con una non meglio identificata *domina Cara, indubitata concubina* da cui ha già avuto una

figlia. Tuttavia istituisce eredi il figlio o i figli *che nascessero da legittimo matrimonio*: segno evidente che il vincolo matrimoniale non era ancora stato stretto!

Però nel testamento nulla lascia intravedere che Nicolò Benzoni abbia intenzione di trasformare il concubinaggio in matrimonio. Lascia aperta la possibilità di sposarsi regolarmente, ma non con donna Cara, che è, e resta, *indubitata concubina*. Un eventuale matrimonio si sarebbe solo aggiunto alla relazione in atto, probabilmente senza sostituirla. Quindi nessun senso di colpa né tanto meno richiesta di perdono o desiderio di espiiazione. Il concubinaggio è considerato un rapporto in un certo qual senso regolare e quindi lecito anche sotto il profilo morale: se ne prendono in considerazione solo le conseguenze pratiche e a queste si provvede. Vi sono figli nati dalla relazione nei cui confronti esistono precisi doveri, vi è la concubina alla quale devono essere assicurati benefici proporzionati al ruolo svolto. Ed è quanto fa Nicolò Benzoni disponendo che alla figlia nata dalla relazione con donna Cara sia riservato un legato di L.i. 400 ed *una condecante fornitura giusta il costume di Crema in tempo di maritarsi*. Ai figli maschi che nascessero in futuro (al momento non pare che ve ne siano!)²⁵ viene riservato un trattamento particolare: ognuno di essi erediterà la somma di duemila ducati d'oro. Il testamento parla anche in questo caso di eredità come per gli eventuali figli legittimi, ma in realtà siamo in presenza di un legato. Ne manca infine un legato anche per la *indubitata concubina*: a lei *andranno in ogni caso* L.i. 400.

Da tutto questo complesso di disposizioni non traspare, per conseguenza, nessuna intenzione penitenziale né si intravedono sensi di colpa: il concubinaggio non è visto come offesa alla morale! L'unica preoccupazione del testatore è quella di regolare i vari rapporti che il concubinaggio ha creato, cercando di prevenire conflitti di interessi tra i vari aventi diritto.

Ci sono, è vero, anche disposizioni *pro anima*, ma sono generiche e non riconducibili al desiderio di vedersi rimessa una colpa particolare. Una di queste, in particolare, mi sembra che debba essere sottolineata, ma non ai fini della presente ricerca, bensì per le notizie che fornisce per altre indagini. Nicolò Benzoni "*vuole che se acca-*

drà il caso che detto testatore e detti figli legittimi morissero senza figli legittimi, la casa di detto testatore situata nella contrada dei Civerchi sia la casa della Misericordia, e sia ordinata la Misericordia per Giacomo figlio di Bertramo di Melero, et Antonio figlio di Maifredino Cazzulano, e Bartolomeo de' Chegalupi, pittore... E detta Misericordia istituisce e sostituisce esso testatore alli stessi figli legittimi e naturali e sol naturali, cosicchè mancando essi figli, debbano i sopranomati Giacomo, Antonio e Bartolomeo abitare nella stessa casa colle loro famiglie et il residuo di detta casa vuole che sia casa della Misericordia di modo tale che i medesimi debbano ogn'anno riporre nella medesima casa i frutti e redditi dei beni di detto testatore e governarli e distribuirli... alle figlie povere e nubili che maggiormente conosceranno bisognose di tempo in tempo...". La destinazione della casa per ospitarvi la Misericordia è condizionata alla mancanza di figli maschi (o anche di nipoti maschi) legittimi o naturali, quindi siamo in presenza di una condizione sostitutiva altretante istitutiva, e difficilmente possiamo considerarla frutto di un pentimento e tanto meno possiamo metterla in relazione con il concubinaggio. Interessa però sottolineare che questa casa (probabilmente era la casa paterna dal momento che Nicolò risiedeva a Brescia, donde era originaria la madre, Margherita) è situata nella contrada de' Civerchi e che risulta essere di dimensioni ragguardevoli. La seconda notazione riguarda Bartolomeo de Chegalupi, pittore. Il personaggio è noto anche attraverso altre fonti, essendo spesso destinatario di pagamenti per pitture eseguite su commessa della comunità, ma gode di particolare considerazione proprio da parte del testatore, che non solo gli affida il compito di amministratore della Misericordia, ma anche quello di esecutore testamentario e dispone per lui un legato di 100 ducati d'oro (agli altri amministratori solo 25 ducati d'oro).

Anche per quanto riguarda l'usura, la tolleranza è molto ampia. La stessa coscienza individuale è piuttosto restia a giudicare peccaminosa tale pratica e le eventuali ammissioni di colpa sono rare nelle fonti prese in esame. Spesso se ne può trovare traccia nelle disposizioni *pro anima* soprattutto se di queste ultime beneficiano istituzioni, enti, confraternite che hanno finalità caritative e assistenziali.

Consapevolezza della illiceità dell'usura e conseguente adozione di misure di risarcimento specifico (restituzione delle somme ingiustamente percepite, risarcimento del danno ecc.) si hanno, invece, nel testamento di Giovan Tommaso Vimercati rogato il 15 ottobre 1422.²⁶ Ma in questo caso il testatore non è autore delle usure. I peccati erano stati commessi dal padre Giovanni e del nonno, Latino, e le disposizioni del testamento sono finalizzate alla riparazione del male fatto dai suoi antenati cosicché le loro anime siano liberate dal peso di una colpa che esigeva una riparazione per poter essere perdonata. Più che di pentimento tardivo si può, in questo caso, parlare di azioni riparatorie messe in atto da chi ha ricevuto vantaggi da peccati commessi da altri. Riconoscimento del peccato (altrui) e riparazione sono tempestivi ma i meriti acquisiti da chi adempie al dovere di risarcimento specifico vengono *applicati* a chi ha commesso il peccato e non ha fatto nulla per meritare il perdono.

5. Perdono ed indulgenze

Le ultime considerazioni evidenziano le tappe del percorso di riconciliazione: coscienza del peccato, pentimento, riparazione-espiazione. Come è noto, la dottrina della chiesa distingue nettamente il perdono dei peccati dalla remissione della pena. Al primo provvede il sacramento della confessione, per la seconda è invece necessario il ricorso ad adeguate espiazioni (opere di carità, pratiche di devozione, sacrifici ecc.). A questa dottrina penitenziale la Chiesa è arrivata per gradi partendo da un iniziale rigorismo nel quale il peccato conosceva poche e rare assoluzioni per lo più rimandate alla fine della vita. *“Dalle isole inglesi – nota Massimo Miglio²⁷ – si diffonde nel continente europeo nei secoli centrali del medioevo, e viene accolta da Roma, l'idea di una penitenza scandita a tariffa secondo la gravità delle colpe, che soppianta la precedente disciplina penitenziale secondo la quale il sacramento poteva essere conferito una sola volta, di solito in punto di morte. Ora era possibile la confessione frequente delle proprie colpe, che prevedeva però l'acquisizione dell'assoluzione solo con l'espiazione completa del peccato. I sacerdoti assegnavano ai peccatori per l'assoluzione pene tanto più pesanti quanto*

più gravi erano le loro colpe; tra quelle, accanto al digiuno e ai castighi corporali, c'era il pellegrinaggio di penitenza. A Roma doveva andare in penitenza soprattutto i colpevoli di grandi delitti; in un primo tempo i religiosi colpevoli di sodomia e d'incesto, in un momento successivo tutti i colpevoli di crimini particolarmente gravi; quindi dalla prima metà del XII secolo, tutti i colpevoli di incesto, omicidio, stupro, sacrilegio, parricidio, sodomia, simonia”. Deve essere sottolineato che la dottrina penitenziale della Chiesa irlandese poneva la penitenza come condizione per l'assoluzione e pertanto doveva essere eseguita prima. Osserva Genoveffa Palumbo:²⁸ *“Se i tariffari irlandesi avevano computato con aritmetica esattezza le pene relative a ciascun peccato che ogni uomo avrebbe dovuto scontare in vita prima di essere assolto, solo la credenza nel purgatorio avrebbe spostato al tempo successivo alla morte lo sconto della pena. Concedendo tuttavia indulgenze da potersi lucrare in vita con pratiche varie, comprese elemosine e pellegrinaggi, sarebbe stato possibile ottenere sconti su questa immensa pena prevista più o meno per tutti gli uomini dopo la morte”.*

A far tempo dall'XI secolo il sistema della confessione subì radicali cambiamenti: mentre in precedenza l'esecuzione della penitenza doveva precedere l'assoluzione, successivamente i penitenti furono quasi sempre assolti subito e la penitenza fu rimandata ad un tempo successivo. Si viene così a distinguere peccato e pena: il primo è cancellato dalla assoluzione, la seconda deve essere scontata solo dopo. Pellegrinaggi, giubilei, elemosine, pratiche religiose saranno legati proprio alla speranza e al desiderio di ridurre la durata della pena da scontarsi dopo la morte. Le indulgenze, che la Chiesa concede per ognuna di queste pratiche, sono attinte dal grande tesoro di cui è depositaria ed intervengono sulle pene che ciascuno ha meritato e che deve comunque scontare in vita o in purgatorio. Il beneficio delle indulgenze può essere *applicato* anche ai defunti che ancora stiano scontando la pena in purgatorio e pertanto quelle pratiche di pietà, volte, in primo luogo, a *lucrare* indulgenze per chi vi ricorre, possono essere attuate anche a favore di chi, morto in grazia di Dio, non ha potuto, in vita, scontare per intero la pena. A questo particolare aspetto possono ricondursi molte delle frequenti disposizio-

ni *pro anima*, che si incontrano nelle disposizioni di ultime volontà contenute nei testamenti del periodo in esame. Ne è un esempio tipico il già richiamato testamento di Gian Tommaso Vimercati interamente pervaso da intenti riparatori dei peccati commessi dai suoi antenati. È comunque necessario, per lucrare l'indulgenza, non solo eseguire le pratiche devozionali previste, ma aver ottenuto l'assoluzione dai peccati mediante la confessione. Anche per i peccati vi è una gradazione di gravità che non si esaurisce nella semplice distinzione tra peccati mortali e veniali. Tra i primi ve ne sono di "*riservati*" e sono quelli la cui assoluzione può essere data solo dalla Santa Sede, da patriarchi, arcivescovi o vescovi o sacerdoti che ne abbiano ricevuto facoltà dall'autorità ecclesiastica che si era riservato il caso. In particolari circostanze e luoghi tale facoltà veniva concessa temporaneamente ad un numero ampio di sacerdoti (ad esempio durante l'anno giubilare, oppure in occasione di determinate ricorrenze e presso certi *loca sacra*). Altrimenti la facoltà è concessa solo a sacerdoti scelti dall'autorità ecclesiastica. Un esempio lo abbiamo nella lettera del cardinale penitenziere,²⁹ Antonio cardinale prete dei ss. Quattro Coronati, del 26 febbraio 1537, inviata all'agostiniano cremasco Giovanni Maria *de Lotero*. A costui, già designato confessore dal suo diretto superiore, viene concesso *quoscumque utriusque sexus Christifideles ad te pro eorum confessionibus audiendis confluentes, ab omnibus et singulis eorum peccatis, criminibus et excessibus quantumcumque gravibus et enormibus de quibus corde contriti et ore confessi fuerint etiam in casibus patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis locorum ordinariis reservatis, exceptis illis in quibus Sedis Apostolicae esset merito consilium requirendum quoties opus fuerit absolvere, eisque pro modo culpa poenitentiam salutarem iniungere, nec non vota quaecumque per eos omissa, quae comode servare vel adimplere, ultramarinae visitationis, liminum apostolorum Petri et Pauli de Urbe, ac Iacobi in Compostella nec non religionis et castitatis votis dumtaxat exceptis, in alia pietatis opera commutare libere et licite possis et valeas tenore praesentium indulgemus ac licentiam et libera concedimus facultatem* (ti concediamo licenza e libera facoltà di assolvere i fedeli cristiani maschi e femmine, che verranno a confessarsi da te, da tutti i loro peccati, crimini ed ecces-

si per quanto gravi ed enormi, dei quali si accuseranno con confessioni auricolare e con cuore contrito. Hai facoltà di assolvere anche nei casi riservati ai patriarchi, agli arcivescovi, ai vescovi e agli ordinari del luogo; l'unica riserva riguarda i casi in cui è doveroso chiedere il consiglio della Sede Apostolica ogni volta che occorra impartire l'assoluzione. Hai altresì facoltà di imporre la salutare penitenza per ridurre la durata della pena e di commutare i voti fatti dai penitenti in altre opere di pietà, fatta eccezione per i voti aventi ad oggetto il pellegrinaggio a Gerusalemme, alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo in Roma, al santuario di s. Giacomo di Compostella nonché i voti propri delle congregazioni religiose e quello di castità). Dalla lettera non appaiono i motivi che hanno indotto il cardinale penitenziere a concedere una così ampia facoltà al confessore designato dal priore del convento di S. Agostino di Crema, ma è indubbio che per tale via Giovanni Maria *de Lotero* e il convento di S. Agostino acquisivano prestigio e potevano attrarre un maggior numero di penitenti. Ma proprio questo privilegio poteva offrire il destro per operazioni poco pulite in contrasto con le finalità spirituali della concessione. Ed il pericolo è avvertito dal penitenziere che minaccia *provisio quod ex causa absolutionis seu absolutionum huiusmodi nihil a poenitentibus exigere, sed ultro tantum oblata pro elemosina capere presumas sub excommunicationis latae sententiae pena a qua nisi a romano Pontefice praeterquam in mortis articulo absolvi non possis*. (Avuta cura di non pretendere nulla dai penitenti per l'assoluzione o le assoluzioni di tal genere, anzi ti limiterai a ricevere le offerte portate a titolo di elemosina, sotto pena di scomunica dalla quale non potrai essere assolto se non dal sommo Pontefice o in articulo mortis).

Il peccato di simonia era un'eventualità tutt'altro che remota e purtroppo le memorie dell'epoca (anche quelle non di parte!) ricordano episodi di questo tipo. Quindi sono comprensibili l'ammonimento e la misura preventiva intesa a evitare l'insorgenza di motivi di scandalo.

Mi sembra opportuno rilevare che in questo caso il sacerdote interviene sia sul peccato, eliminandolo con l'assoluzione, sia sulla pena imponendo la *salutaris poenitentia*. La penitenza, i voti fatti da chi

va a confessarsi e le opere pie in cui possono esse commutati hanno tutti la finalità di scontare in tutto o in parte la pena meritata peccando. Ben si comprende perciò la restrizione alle facoltà di commutare i voti: alle tre *peregrinationes maiores* (pellegrinaggio a Gerusalemme, a Roma, a Compostella) erano annesse indulgenze in misura tale che non potevano essere uguagliate da altre pie pratiche. Tra le pratiche alle quali erano legate indulgenze o comunque riduzioni di pena figurano anche (lo ricorda anche la lettera testé esaminata) le elemosine e determinate elargizioni in denaro. Generalmente il denaro era destinato ad opere caritative o anche a spese per il culto. Proprio queste ultime subiscono particolarmente in epoca rinascimentale, una enorme dilatazione e sono spesso tramite di abusi ed anche di gravi peccati.

Ma anche se non si arriva a questi estremi certe indulgenze concesse a seguito di elargizioni di denaro lasciano quanto meno perplessi, almeno se si giudica secondo la nostra mentalità. Non così per la mentalità dell'epoca, dove questo modo di lucrare indulgenze convive, senza suscitare perplessità, con i pellegrinaggi e i giubilei. È interessante in proposito, il privilegio concesso a Benzzone Benzoni³⁰ e ai suoi famigliari il 29 aprile 1481,³¹ che trascriviamo: "*In nomine domini nostri Jesu Christi. Amen. Pateat universis quomodo pro provisione fienda contra Teverum, qui iam oras Italiae praeoccupavit, ordinata per sanctissimum dominum nostrum dominum Sixtum³² divina providentia quartum, nobilis et egregius vir dominus Benzonus de Benzonibus de Crema, domina Gabriella eius uxor, ac Ioannes Petrus Ioannes Paulus, Ioannes Nicolaus nec non et Veronica eius filii, statutam per eundem dominum Papam fecerunt contributionem. Et propterea auctoritate praefati domini Papae indulgentiam habent nunc plenissimam omnium suorum peccatorum et potestatem eligendi sibi confessorem idoneum saecularem vel religiosum etiam cuiuscumque religionis, qui audita eorum confessione, possit et debeat eos absolvere ab omnibus peccatis et excommunicationibus a iure vel per statuta quaecumque promulgatis et Sedi Apostolicae reservatis quantumcunque enormibus semel in vita dumtaxat, de non reservatis Sedi Apostolicae toties quoties id petierint; et in mortis articulo plenariam omnium delictorum suorum*

impendere remissionem. Non obstantibus quibuscumque reservationibus a praefato Pontefice aut eius praedecessoribus factis, ut in bullis eiusdem datis anno Domini 1480 pridie nonas decembris plenius continetur. In cuius rei signum ego frater Aluysius de Crema, ordinis Minorum de Observantia deputatus super hoc negotio a reverendo patre, frate Angelo de Clavasio, eiusdem ordinis vicario generali et commissario apostolico super praedictis bullis exequendis, hanc scripturam fieri feci et sigillo communivi.

In loco nostro Sancti Bernardini apud Cremam die XXIX aprilis 1481". (Nel nome di nostro Signore Gesù Cristo, amen. Sia noto a tutti che il nobile Benzzone Benzoni di Crema, la signora Gabriella sua moglie ed i suoi figli Giovanni Pietro, Giovanni Paolo, Giovanni Nicolò e Veronica hanno versato il previsto contributo per la raccolta di fondi ordinata da Papa Sisto IV per porre rimedio alle esondazioni del Tevere. Perciò per l'autorità del sommo Pontefice hanno ora ottenuto indulgenza pienissima di tutti i loro peccati e la facoltà di scegliersi un confessore tra il clero secolare o tra quello regolare che li debba assolvere, dopo averne ascoltata la confessione, da tutti i peccati e da tutte le scomuniche derivanti dal diritto canonico o da provvedimenti specifici riservati alla Sede Apostolica ancorché enormi, però per una sola volta nel corso della loro vita. Per i peccati non riservati l'assoluzione dovrà essere data ogni qualvolta la chiedano, ed in *articulo mortis* dovrà essere impartita loro la remissione plenaria di tutti i delitti, nonostante le riserve fatte dallo stesso Pontefice o dai suoi predecessori, come risulta nelle bolle dello stesso concesse nell'anno del Signore 1480 il 4 dicembre. A memoria di ciò io, frate Luigi da Crema dell'ordine dei Minori Osservanti, designato a questo incarico dal reverendo padre frate Angelo da Clavasio, vicario generale dello stesso ordine e commissario apostolico per dare esecuzione alle predette bolle, ho fatto redigere questo scritto e lo ho munito di sigillo. Nel nostro convento nelle vicinanze di Crema, 29 aprile 1481).

In questo caso le somme raccolte sono destinate ai lavori pubblici necessari per risistemare gli argini del Tevere sconvolti dalle esondazioni del fiume. I benefici promessi a chi effettuerà le previste contribuzioni sono di natura strettamente spirituale e rimarcano lo

stridente contrasto con l'impiego dei fondi raccolti. Deputati a dare esecuzione alle disposizioni pontificie sono i frati Minori, ordine al quale apparteneva lo stesso Pontefice prima di percorrere i vari gradi della gerarchia ecclesiastica. Tutta la vicenda presta il fianco a facili critiche soprattutto se esaminata con la mentalità di oggi, non molto propensa ad aperture di credito nei confronti delle istituzioni siano esse politiche od ecclesiastiche, ed incline al sospetto. Ma chiaramente non era così in epoca rinascimentale. I Benzoni sono nobili, ricchi e sicuramente abili negli affari, difficilmente avrebbero accettato di aderire ad una iniziativa come quella proposta, se avessero sospettato qualcosa di poco chiaro. D'altra parte la richiesta di denaro e la conseguente indulgenza sono contenuti in un documento a cui viene data la massima diffusione e pertanto è sicuramente accettato dalla pubblica opinione. È vero poi che il denaro viene impiegato in opere pubbliche, ma è bene anche sottolineare che il riparare i danni causati dalle esondazioni del Tevere significa risanare zone malariche, rendere praticabili ponti e strade, recuperare e rendere sicure abitazioni: il tutto per una città che è meta di incessanti pellegrinaggi, che è il centro della cristianità, che è sede del successore di Pietro. In ultima analisi quelle opere vanno a beneficio dell'intero *populus fidelium* che guarda a Roma come al centro da cui si irradia la fede cristiana. Ed in effetti strade e ponti servono appunto a chi si reca a Roma per devozione o penitenza, così come torna a sua vantaggio attraversare plaghe risanate. E *alloggiare i pellegrini*, è bene ricordarlo, è una delle opere di misericordia che la Chiesa ha sempre suggerito e raccomandato. Quindi la destinazione immediata della somma è solo strumentale e finalizzata al rendere possibile ed agevole una pratica devozionale di grande importanza quale era (ed è) il pellegrinaggio.³³ Viste così la raccolta di fondi e la concessione di benefici spirituali non hanno nulla di disdicevole. In ultima analisi l'offerta serviva proprio a rendere agevole, o almeno meno pericoloso, il duro viaggio verso Roma che in numero sempre crescente fedeli provenienti da tutti i paesi d'Europa compivano per devozione o penitenza.

Non dà adito a perplessità alcuna invece il testamento di Giovannino figlio di Cominzolo *de Bonadeo*, dettato il 28 febbraio

1414.³⁴ In esso il testatore che si proclama sano di mente e di corpo precisa che è sua intenzione compiere un pellegrinaggio a Santiago di Compostella (*intendens beati Iacobi de Galitia limina visitare*) e pertanto, in considerazione della fragilità della natura umana, e della pericolosità di un viaggio lungo, faticoso e irto di difficoltà, ed in ottemperanza ai consigli del *liber S. Jacobi*,³⁵ ritiene opportuno dettare le sue disposizioni testamentarie. Sappiamo infatti che il pellegrino prima di mettersi in cammino doveva chiedere perdono a tutti coloro che aveva offeso, fare una confessione sincera e fare testamento. A questi adempimenti ne seguivano altri, formali e solenni, tra cui le benedizioni del bordone e della bisaccia, minuziosamente descritti dal già citato *Liber S. Jacobi - Codex Callixtinus*. Giovannino *de Bonadeo*, ad onta dell'ottimismo proclamato circa il suo stato di salute (*mente et corpore sanus*), probabilmente non riuscirà nemmeno ad intraprendere il viaggio, dal momento che già in agosto dello stesso anno 1414 viene data esecuzione a molte disposizioni contenute nel testamento del 28 febbraio, mediante liquidazione dei legati. I vari *confessi* rilasciati ai *sociis scholae Batutorum portae Ripaltae* (i disciplini di porta Ripalta), nominati eredi universali nel ricordato testamento, da parte dei legatari presuppongono una serie di operazioni che richiedono tempo e pertanto la morte del testatore doveva essere avvenuta molto tempo prima. A ciò si aggiunga che anche l'ipotetica partenza difficilmente sarebbe avvenuta in un periodo di tempo climaticamente incerto quale è ancora il mese di marzo specialmente se si debbono percorrere itinerari di alta montagna. Non è dato conoscere le motivazioni che hanno spinto Giovannino (detto anche Grandone) *de Bonadeo* ad intraprendere il pellegrinaggio, men che meno ci è noto se si trattasse di un pellegrinaggio penitenziale ed, in tal caso, all'espiazione di quali colpe fosse finalizzato. L'impressione che si ricava leggendo il testamento è che si tratti di pellegrinaggio devozionale volontariamente intrapreso *intuito pietatis* e per lucrare le indulgenze ad esso collegate. Le disposizioni testamentarie hanno un aspetto di definitività non condizionato dall'evento della morte. Quanto il testatore dispone è frutto di una scelta che appare, comunque, irrevocabile e la morte rappresenta solo il momento in cui alle clausole testamen-

tarie sarà data attuazione pratica: la separazione dagli affetti, dall'attività quotidiana dal patrimonio è già avvenuta e non pare che vi siano margini di ripensamento in caso di sopravvivenza al pellegrinaggio. Qualora il nostro pellegrino fosse rientrato a Crema da Compostella non sarebbe stato più la stessa persona, ma un uomo nuovo che intendeva condurre un'esistenza completamente diversa rinunciando agli agi e ai privilegi di cui aveva goduto per prolungare nel tempo l'esperienza *iacopea*. Mi sembra questa l'interpretazione da darsi a certi legati in cui figurano assieme al denaro anche indumenti indossati già dal testatore. Si tratta di indumenti di un certo prestigio e di valore: un tabarro grigio (*tabarrum beretini*), una pelandra azzurra (veste ampia e lunga = *Pelanda blavete*) un giaccone imbottito senza maniche con frange azzurre (*zachum blavete*), un vestito grigio (*vestitum beretini*), un fustagno tinto (*fustanium tinctum*) e un'altra pelandra grigio chiaro. Soprattutto sono capi d'abbigliamento confortevoli e costosi che danno la misura dell'agiatezza di chi poteva permetterseli. La rinuncia agli stessi è perciò una rinuncia definitiva fin dal momento di stesura del testamento perché è conseguenza dell'abbandono di un certo tenore di vita, di una scelta maturata nel momento stesso in cui è stato deciso il pellegrinaggio.

Ma chi è Giovannino (detto Grandone) *de Bonadeo*? Sicuramente non è un personaggio di cui si siano occupate le cronache, nè pare aver ricoperto cariche pubbliche. Ma attraverso il testamento si possono recuperare informazioni sufficienti a delinearne con maggior precisione la figura di uomo. Probabilmente la sua famiglia era di Vaiano, dove ancora abitano i suoi parenti prossimi; lui però risiede in Crema in una casa di sua proprietà sita nella vicinia dei Conti di Palazzo, probabilmente nella casa d'angolo all'incrocio delle attuali vie Mazzini e Dante Alighieri che si affaccia su entrambe le vie e che, all'epoca, doveva avere un lato prospiciente il Rino, sì da consentire agevole svolgimento dell'attività professionale del proprietario. Costui infatti aveva una conceria con annessa calzoleria come si desume dall'elenco delle *rerum mobilium* (in questo caso potremmo chiamarle *scorte di magazzino*) di cui dispone la vendita per ricavarne le somme necessarie per pagare i legati. È sposato con Flora

del fu Abatino *de Grasso* dalla quale non risulta aver avuto figli. Anche la moglie è benestante avendo portato in dote la somma ragguardevole, di L. 80 e due apprezzamenti di terra³⁶ siti in *curia Castellinovi*, rispettivamente al Dosso e al Ponte di Madignano. Hanno in casa, in qualità di donna di servizio, una lodigiana, Agnesina del fu Rinaldo Zurla di Mulazzano, nubile. Ne risulta la figura di un uomo agiato, che vive del suo lavoro e che ha saputo ampliare la gamma dei prodotti da vendere mettendo a frutto tutte le sue capacità artigianali ed imprenditoriali. Quasi certamente è approdato a Crema da Vaiano con la speranza di far fortuna lavorando sodo e con impegno. Non è improbabile che abbia iniziato la sua ascesa cominciando da semplice apprendista presso qualche artigiano (un calzolaio?, un cuoiaio?) e successivamente abbia aperto un proprio esercizio (mi si passi l'improprietà di espressione!) investendo nell'impresa i propri risparmi, la professionalità acquisita, le qualità imprenditoriali. L'elenco delle *scorte* autorizza a considerarlo iscritto nella matricola del *collegium pellipariorum* e/o in quella del *collegium caligariorum* (rispettivamente l'*arte* dei cuoiai e l'*arte* dei calzalai). Questo materiale che dovrà essere venduto per pagare, col ricavato, i legati è costituito da: *cropae novem curaminis confecti pro caligaria sua* (nove groppe³⁷ di cuoime già preparato per le calzature di sua fabbricazione); *coira decem manzolorum preparatorum in ea arte* (dieci pelli di manzo già conciate); *penses vigintiocto galle* (pesi ventotto di galla³⁸); *paria centumsexaginta subtaliorum completorum* (centosessanta paia di calzature complete); *paria sexaginta tomarum* (sessanta paia di tomaie); *paria centumquinginta formarum* (centocinquanta paia di forme); *baltresi duo* (due cinture³⁹); *paria sex zubrarum* (sei paia di ciabatte?); oltre a questi prodotti della sua attività figurano nell'elenco diversi contenitori di varie forme e destinazione d'uso: *tina una pro conficiendo* (una tina per le lavorazioni) *regiatus unus* (un cerchio per botti?), *vezia una cum uno solo fundo* (una botte ad un solo fondo); *vezoli duo de sextario uno cum dimidio* (due botticelle della capacità di un sestario e mezzo); *vezolus unus de sextariis tribus* (una botticella da tre sestari); *stignatus unus magnus* (un paiolo di grande dimensioni). Completano l'elenco le scorte destinate ai bisogni famigliari: fru-

mento, fior di farina, miglio ma anche lino da lavorare e pezze di lino.

Come si può vedere l'impresa di Giovannino *de Bonadeo* è in piena espansione ed i risultati raggiunti rappresentano il coronamento di un sogno che, forse, all'inizio dell'attività era poco meno che una chimera. Ma proprio l'aver dedicato a questo obiettivo la totalità delle sue energie e del suo tempo aveva fatto mettere in sott'ordine altri valori, che, trascurati troppo a lungo, ora tornano prepotentemente all'attenzione. Forse non tutti i guadagni sono stati ottenuti con operazioni limpide, la stessa agiatezza non soddisfa il desiderio di felicità del nostro protagonista. Riconsidera i valori, avverte imperiosa la necessità di dare un altro indirizzo alla propria vita, sente il desiderio di fuggire dal mondo, di chiedere perdono a Dio e ai fratelli donando il suo superfluo a chi non ha beni o ne ha in misura insufficiente. Ed il taglio col passato è netto e definitivo. Il testamento non è stato dettato in imminente pericolo di vita, e quindi non contiene le ultime volontà di chi, comunque, è costretto a staccarsi dai propri beni e dai propri affetti. È, all'opposto, l'espressione di chi vuol abbandonare un certo stile di vita per abbracciarne un altro regolato su principi e fondato su valori diametralmente opposti a quelli in precedenza accettati e seguiti. È piuttosto l'espressione di una completa conversione, che nel pellegrinaggio vede un momento di consolidamento e di perfezione.⁴⁰ Ne sono una riprova i destinatari delle sue sostanze. Questi ultimi sono da un lato le persone verso le quali ha obblighi giuridicamente determinati e dall'altro enti, istituzioni confraternite, chiese che intende aiutare o perchè si trovano in ristrettezze o perchè svolgono attività caritatevole, mosso esclusivamente *amore Dei, intuitu pietatis et misericordiae* (per amore di Dio, a fine di pietà e misericordia). Nel novero dei primi figura la moglie Flora (alla quale dovrà essere restituita la dote e alla quale lascia anche suppellettili da cucina, abiti, arredo della camera da letto, oggetti da corredo ecc.) e i parenti tuttora residenti a Vaiano (ai quali lega la somma di soldi cinque cadauno!). Evidentemente laddove interviene in ottemperanza al suo senso di giustizia le somme legate sono minime e rapportate rigidamente all'entità del dovuto. Diverso è invece l'intervento *intuitu pietatis et*

misericordiae, e non solo per l'entità delle somme legate! La scelta dei destinatari delle disposizioni testamentarie è una scelta di carità: i legati debbono sopperire alle necessità dei luoghi di culto (SS. Trinità, il Duomo, S. Maria di Pianengo, S. Giacomo, chiesa dei frati Minori di Crema, S. Antonio di Vienne) ma soprattutto debbono servire ad alleviare le condizioni dei meno abbienti. L'ospedale di S. Pietro di porta Serio⁴¹ riceve così la somma di L. 10 imperiali per la cura degli ammalati poveri, mentre i frati del convento di S. Spirito, volgarmente (e anche nel documento in esame) detti *frati della barba*, sono destinatari di un legato di ben 20 lire imperiali *pro subventionibus pauperum Christi* (per gli aiuti ai poveri di Cristo). Anche l'istituzione di erede è ispirata agli stessi principi. Erede infatti è designata non una persona fisica ma, come è già stato detto, la *schola Batutorum portae Ripaltae Cremae* (confraternita dei Disciplini di porta Ripalta di Crema). Ma non basta: la designazione avviene *loco pauperum Christi* (al posto dei poveri di Cristo). Evidentemente i Disciplini, che pure godono di particolare stima per la loro vita di penitenza e di morigeratezza, non rispondevano in tutto alle finalità che invece si propone il testatore.

Giovannino *de Bonadeo* infatti vuole cambiare completamente la propria esistenza e soprattutto vuole eliminare alle radici tutto quanto si oppone al suo cammino di redenzione. E la fonte dei suoi peccati è quasi sicuramente l'attaccamento al denaro, la sua smania di guadagnare sempre e comunque, perdendo di vista altri valori ed ignorando le necessità e le sofferenze altrui. Quindi è logico che in un proposito di sincero pentimento si pensi non solo a staccarsi dai beni terreni, ma, soprattutto, a riequilibrare la passata mancanza di carità con la generosa elargizione di elemosine. Il pellegrinaggio è, in questo caso, il coronamento di un percorso spirituale di progressivo perfezionamento. È per lui già attuato l'effetto tipico del pellegrinaggio consistente nel diventare *straniero*; si è infatti straniato dagli affetti, dagli averi, dagli affari; ha rimosso da sé le ultime scorie ed ora può partire sereno senza pendenze con la giustizia degli uomini e senza debiti con la giustizia divina.

NOTE

1. Tra le tante opere che si potrebbero citare mi limito a ricordare: GENOVEFFA PALUMBO, *Giubileo Giubilei - Pellegrini e pellegrine, riti, santi, immagini per una storia dei sacri itinerari* Roma 1999 e A.A.V.V., *Il mondo dei pellegrinaggi. Roma, Santiago e Gerusalemme*, Milano-Roma, 1999; A.A.V.V., *Santiago. L'Europa del pellegrinaggio*, Milano, 1993; A.A.V.V., *I Giubilei. Roma, il sogno dei pellegrini*, Firenze, 1999.
2. Un incendio, a quanto si tramanda, distrusse nel 1449 l'archivio comunale. Pertanto i pochi documenti prodotti dalle magistrature locali a noi pervenuti sono del tutto inadatti a documentare l'attività dell'ente. La serie completa delle deliberazioni del Consiglio comunale inizia nel 1449, dopo la dedizione a Venezia (16 settembre 1449). Le fonti narrative sono limitate alla *Historia di Crema* di PIETRO TERNI, che però scrive nel secolo XVI.
3. In merito cfr. CARLO PIASTRELLA, *Interesse pubblico e iniziativa privata nello sfruttamento delle risorse idriche del territorio cremasco nel XIV secolo*, in *Insula Fulcheria* n. XXII, 1992 pp. 43-128.
4. Per maggiori particolari cfr. CARLO PIASTRELLA, *Dall'usura al convento. I precedenti della nascita dell'Osservanza agostiniana di Lombardia nelle vicende patrimoniali dell'eredità Vimercati*, in *Insula Fulcheria* n. XIX, 1989, pp. 9-50.
5. Venturino Benzoni nato attorno alla metà del secolo XIII morì strangolato per ordine di Nazario Guinzoni nel 1312. Fu gonfaloniere della Chiesa, rivestì la carica di capitano del popolo in Milano nel 1303 ed a lui fecero riferimento i personaggi di maggior spicco della fazione guelfa. In merito cfr. FRANCESCO SFORZA BENVENUTI, *Dizionario biografico cremasco*, Crema, 1888, pp. 36/38.
6. Cfr. FRANCESCO COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia sotto Milano*, in: *Storia di Milano* - vol. II - Milano, 1955 p. 154.
7. Per tutti ricordo gli sforzi dell'imperatore Arrigo VII che inviò suoi emissari ed intervenne di persona, nel 1311, per pacificare i cremaschi.
8. Fra questi, S. Bernardino da Siena che predicò a Crema nel 1421 ottenendovi risultati lusinghieri al punto da ricordarli nella sua "predica XII del Campo di Siena". Cfr. FRANCESCO PIANTELLI, *Folklore cremasco*, I ristampa, Crema, 1985, pp. 84-87.
9. Con questo titolo sono indicate le due edizioni degli Statuti di Crema, rispettivamente, del 1536 (Venezia, tip. Aurelius Pincius) e del 1723 (Crema, tip. Carcano). La prima edizione porta il titolo *Statuta terrae Cremae et districtus* e fu stampata a Brescia nel 1484 da Miniato Delsera. Per questo articolo

ho usato l'edizione del 1536 (Venezia, tip. Aurelius Pincius) e a questa si riferiscono le carte citate.

10. Cfr. *Municipalia Cremae*, cit. cc. 81/83
11. Cfr. *Municipalia Cremae*, cit. cc. 78/81
12. Il dotare le giovani fantesche significava quasi sempre garantire alle stesse il matrimonio. Non era difficile infatti trovare chi era disposto a guardare alle virtù della sposa con le lenti... della dote e a contrarre il matrimonio riparatore... delle colpe altrui!
13. Cfr. *Municipalia Cremae*, cit., c. 94v.
14. Cfr. *Municipalia Cremae*, cit., cc. 32/35
15. Per una più puntuale informazione sull'argomento cfr., CARLO PIASTRELLA, *Dall'usura al convento* - cit.
16. *Pauperes Christi*, alla lettera *poveri di Cristo* costituivano un ordine religioso conosciuto volgarmente come ordine dei *Gesuati*. Fondati attorno al 1360 dal beato Giovanni Colombini da Siena, furono chiamati Gesuati a causa del frequente ripetere il nome di Gesù. In un primo tempo furono quasi esclusivamente laici, che avevano un austero tenore di vita, con frequenti e rigorosi digiuni. Facevano i tre voti di castità povertà e obbedienza. (Cfr. GAETANO MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, vol. XXX, Venezia, 1845, pp. 108/110). A Crema vi è traccia della loro presenza, ma già nella prima metà del XV secolo dovevano aver abbandonato la città. Va ricordato che tra le loro attività vi era l'assistenza agli infermi e la preparazione di distillati e medicine che distribuivano gratuitamente.
17. Disciplini o Battuti o flagellanti erano detti i confratelli, laici, di questa *schola*, che fu istituita in Crema nel 1307. È il movimento dei disciplini (che prendono il nome dalla disciplina, sferza che portavano appesa alla cintura e con cui si flagellavano) che fa la sua apparizione nel XIII secolo ed è ispirato, oltre che a penitenza, a desiderio di pacificazione. Spesso frutto di esaltazione e di esasperazione scivolò anche nell'eresia. Purgato dagli eccessi e ricondotto nell'alveo della ortodossia ebbe consolidamento durante il secolo XIV, spesso sotto la guida e l'impulso degli ordini mendicanti. I confratelli pur non rinunciando alle penitenze si riunivano soprattutto per pregare e per elargire ai bisognosi le numerose entrate di cui disponevano. Per i Disciplini di Crema cfr. MARIO PEROLINI, *Vicende degli edifici monumentali e storici di Crema*, Nuova edizione Crema, 1995 pp. 271/272.
18. Secondo la tradizione ai frati dello Spirito Santo, detti anche *della barba*, fu affidata la cura dell'ospedale di S. Spirito fondato a Crema nel 1277. L'ordine ospitaliero dello Spirito Santo fondato da Guido di Montpelier era stato approvato nel 1198. I frati avevano come compito precipuo la cura degli infer-

mi ed anche l'assistenza ai pellegrini. Per le vicende della loro presenza in Crema cfr. MARIO PEROLINI, *Vicende...*, cit., pp. 365/467.

19. Cfr. FRANCESCO SFORZA BENVENUTI, *Storia di Crema*, Vol. I, Milano, 1859, pp. 256 e segg..
20. Il breve ci è pervenuto in forma regestata ed è contenuto in un interessante manoscritto conservato nella Biblioteca di Crema (MSS/59) dal titolo: *Estratto di diverse pergamene esistenti appresso il nob. Sig.re Nicolò Maria Benzone et altri*. Il documento è a c. 20 v. - La compilazione del manoscritto dovrebbe essere avvenuta a cavallo dei sec. XVII/XVIII. Trascrizione e regesti si presentano abbastanza accurati ed attendibili.
21. Giovanni XXIII è antipapa. Con questo nome fu eletto a Bologna nel 1410 il cardinal legato in Romagna, Baldassare Cossa (Napoli c.a. 1370 - Firenze 1419). La legittimità della sua elezione fu riconosciuta solo da alcuni stati e definitivamente negata dal Concilio di Costanza che lo sospese e lo depose (1415). Il Concilio di Costanza fu convocato da Sigismondo, re dei Romani, col consenso di Giovanni XXIII, a ciò costretto da Ladislao che aveva impedito lo svolgimento regolare e completo del concilio convocato a Roma (1413). La presenza del papa a Lodi nella data del documento è legata proprio alle trattative con l'imperatore per la convocazione del Concilio di Costanza.
22. Ignoranza e rilassatezza dei costumi sono connotazioni comuni al clero secolare dell'epoca. Il sinodo di Treviso del vescovo Benedetti del 1422, ad esempio, ordinava agli ecclesiastici di non dare in pegno oggetti di culto, di astenersi dalle bestemmie, di non tenere concubine o focarie ecc. "A Milano vi erano chierici simoniaci, istrioni, mimi, che portavano armi, che si mascheravano, si ubriacavano ed ubriachi andavano all'altare, che avevano concubine e mogli, che facevano da pubblici lenoni" ricorda FRANCESCO COGNASSO (*L'Italia nel rinascimento*, vol. II Torino, 1980, pp. 314 e segg.), citando anche un passo del Davidico: "Quanti vanno all'altare con i propri figli: uno gli porta il libro, l'altro dà l'acqua alle mani, un altro l'aiuta a vestire e disvestire".
23. Cfr. *Estratto di diverse pergamene...*, cit. Cc. 4v-5r.
24. Nicolò Benzoni è il pronipote di Venturino Benzoni, capitano del popolo di Milano e gonfaloniere della Chiesa di cui già ci siamo occupati. Cfr. sopra, nota 5. Suo padre Paolo (ma il codice genealogico Zurla conservato presso il Museo Civico di Crema lo chiama *Paulinus!*) è indicato come ancora vivente nel 1404 e sposato ad una non meglio identificata Maddalena; non è, pertanto, quel Paolo che assieme al fratello Bartolomeo fu eletto signore di Crema il 12 novembre 1403.
25. In realtà Nicolò ebbe anche un figlio maschio di nome Benzone che è indicato come acquirente in un atto del 1465 e come permutante in un atto del 1471 (cfr. *Estratto di diverse pergamene...*, cit. c. 6r.). A differenza del padre,

Benzone ebbe due mogli, Gabriella Benzoni e la dalmata Lucia di Tarsia. È ancora lui l'autore della donazione in denaro, che gli valse i notevoli benefici spirituali di cui tratteremo più avanti.

26. In merito cfr. il più volte citato C. PIASTRELLA, *Dall'usura al convento....* Mi sembra utile segnalare, in aggiunta ed a complemento di quanto esposto in detto articolo, che nell'*Estratto...* più volte richiamato in queste note sono regestati numerosi documenti attinenti alle vicende patrimoniali dei Benzoni e dei Vimercati che sfociò nel lascito di G. Tommaso agli agostiniani. La famiglia Benzoni interessata a quest'ultima vicenda appartiene ad una linea collaterale rispetto a quella di Nicolò Benzoni sopra ricordata: entrambe infatti hanno origine da Benzone Benzoni attivo in Crema nella seconda metà del XII secolo.
27. Cfr. MASSIMO MIGLIO, *Pellegrinaggio e giubileo*, in: *Il mondo dei pellegrinaggi...*, cit. p. 58.
28. Cfr. GENOVEFFA PALUMBO, *Giubileo giubilei...*, cit. pp. 36 e segg..
29. Cfr. *Estratto...*, cit. c. 11 v.
30. Benzone Benzoni è il figlio di Nicolò del cui testamento ci siamo a lungo occupati in questo articolo. Per entrambi cfr. Sopra, note 24 e 25.
31. Cfr. *Estratto...*, cit. c. 6 v
32. Sisto IV, Papa (1471-1484). Francesco della Rovere (Celle Ligure 1414 - Roma 1484) fu generale dell'ordine francescano, cardinale nel 1467, Papa nel 1471. Amante delle lettere e delle arti, favorì umanisti e chiamò i migliori pittori per ornare di affreschi la cappella che fu poi detta Sistina. Autore di una politica nepotistica, per gli intrighi dei suoi parenti attirò ostilità sul suo pontificato. Gerolamo Riario, suo nipote, sposerà Lucrezia Borgia.
33. Sulle difficoltà che potevano incontrare i pellegrini nel loro viaggio, sulle malattie, sulle cure che ricevevano, e sugli alloggi che li accoglievano cfr. G. PALUMBO, *Giubileo Giubilei...*, cit. pp. 401-472.
34. Cfr. *Estratto...*, cit. cg. 17 v/18r.
35. Il pellegrino prima di mettersi in cammino doveva anche fare testamento. Sulle pratiche da mettere in atto prima di partire cfr. *Liber s. Jacobi, Codex Callixtinus* a cura di W.M. WHITEHILL, Santiago de Compostela, 1944, p. 157. Sull'argomento cfr. G. Palumbo, *Giubileo Giubilei...*, cit. p. 30.
36. Per verità non risulta chiaro dalle espressioni usate se gli appezzamenti di terra siano da aggiungere alla somma in denaro o se quest'ultima sia onnicomprensiva e quindi comprenda anche il valore stimato della terra.
37. È l'unico termine che ho trovato per la traduzione del latino tardo *cropa*. Forse stava ad indicare un'unità di misura o, più verosimilmente, una parte speciale della pelle destinata alla parte inferiore della calzatura.

38. Estratto vegetale usato in conceria.
39. Non avendo trovato il vocabolo nei repertori consultati ho ritenuto di tradurlo con cintura ipotizzando che *baltresus* o *baltresius* derivi dal verbo *balterire* o *baltreare* che ha il significato di cingere.
40. Il pellegrino prima di tutto doveva perdonare tutte le offese, calmare le proprie inquietudini e angosce spirituali, restituire quanto possiede ingiustamente... ottenere il beneplacito per il viaggio sia dai familiari sia dalla Chiesa. In altre parole, deve partire con il cuore limpido ed aperto alla grazia di Dio... Al ritorno, rientrando alla propria casa, si asterrà definitivamente da tutto ciò che è illecito, dedicandosi solo ad opere buone e meritorie. Cfr. MANUEL C. DIAZ Y DIAZ, *Il pellegrino medievale*, in: *Il mondo dei pellegrinaggi...*, cit. P. 54.
41. Cfr. SERGIO LINI, *Dalla "domus Dei" all'Azienda Ospedaliera*, Crema, 1988. Per la parte più antica cfr MARIO PEROLINI, *Vicende...*, cit., pp. 43-46.